SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 223**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1989, n. 323.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 18 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sulla anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *a)*, e comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che occorre emanare le norme necessarie per l'attuazione della citata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere dell'Istituto centrale di statistica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1989
Atti di governo, registro n. 79, foglio n. 4

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 470, CONCERNENTE ANAGRAFE E CENSIMENTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.

Art. 1.

1. Le anagrafi degli italiani residenti all'estero (AIRE) costituiscono parti delle anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Art. 2.

1. L'anagrafe del Ministero dell'interno è formata di una parte principale e di un settore speciale.

2. Nella parte principale è sistematicamente riprodotto, conservato ed aggiornato l'insieme delle posizioni relative alle singole persone di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, di seguito denominata legge; nel settore speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di cui all'art. 1, comma 5, della legge.

3. L'anagrafe del Ministero dell'interno è tenuta con il supporto del centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, secondo un sistema che consenta la disaggregazione dei dati per regione, provincia e comune.

Art. 3.

1. In occasione dell'iscrizione all'AIRE, prevista dall'art. 2 della legge, l'ufficiale di anagrafe provvede ad istituire o a trasferire nell'AIRE la scheda individuale ed una corrispondente scheda di famiglia intestata al componente che gli verrà indicato dagli interessati o, in mancanza di tale segnalazione, al più anziano.

2. Le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario; quelle di famiglia secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'inserimento nell'AIRE; tale numero deve essere riportato sulle corrispondenti schede individuali, anche se inserite precedentemente nell'AIRE.

Art. 4.

1. Ai fini della prima formazione della parte principale dell'anagrafe presso il Ministero dell'interno, i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono trasmettere alle competenti prefetture per il successivo inoltro al predetto Ministero - centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali - un elenco nominativo dei cittadini italiani iscritti nelle proprie AIRE, riportando per ciascuno di essi, in quanto disponibili, i seguenti dati: cognome e nome, indirizzo estero, anno di espatrio, circoscrizione consolare, comune di iscrizione AIRE, data di iscrizione AIRE, numero distintivo di iscrizione AIRE, motivazione di iscrizione AIRE, data e luogo di nascita, atto di nascita o titolo equipollente di identificazione della nascita, sesso, stato civile, professione, titolo di studio, comune di iscrizione elettorale.

Art. 5.

1. L'ufficio dello stato civile di Roma comunica il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni riguardanti i cittadini di cui all'art. 1, comma 5, della legge, oltre che al Ministero dell'interno, anche all'ufficio anagrafe del comune di Roma ai fini della tenuta e dell'aggiornamento delle relative posizioni anagrafiche e di ogni altro conseguente adempimento di legge, nonché ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 7 della legge.

Art. 6.

1. Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero a cura del Ministero dell'interno e dei comuni, da effettuare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge, nonché le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici consolari negli schedari di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, da effettuare ai sensi dell'art. 6 della legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'ISTAT.

2. La trasmissione delle dichiarazioni e la comunicazione delle iscrizioni, di cui all'art. 6, comma 7, della legge, complete di tutti i dati previsti dalla legge, vanno effettuate a cura degli uffici consolari al Ministero dell'interno - centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite le prefetture.

Art. 7.

1. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge, hanno decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficiale di anagrafe, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.

Art. 8.

1. Per immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge, si intende la fissazione all'estero della dimora abituale. In caso di dubbio o di risultanze contrastanti, l'ufficio consolare, anche con la collaborazione delle autorità locali, accerta la veridicità della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.

Art. 9.

1. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione, di cui all'art. 11 della legge, è costituito con decreto consolare.

2. L'ufficio circoscrizionale è composto da cinque componenti nel caso che gli italiani residenti siano meno di 5.000; da sei a dieci componenti fino a 30.000 italiani residenti; da undici a quindici componenti fino a 60.000 italiani residenti; da sedici a venti componenti se il numero degli italiani residenti sia superiore a 60.000.

3. Se, a causa dell'esiguità dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione, non è possibile costituire l'ufficio circoscrizionale, i suoi compiti sono svolti direttamente dall'ufficio consolare.

Art. 10.

1. In caso di mancato funzionamento dell'ufficio circoscrizionale di rilevazione, anche nella fase di preparazione, il Ministero degli affari esteri può disporne lo scioglimento e demandare all'ufficio consolare competente gli adempimenti attribuiti dalla legge al predetto ufficio circoscrizionale.

Art. 11.

1. L'ufficio consolare spedisce per posta agli interessati i moduli di cui all'art. 13, comma 2, della legge non meno di sessanta giorni prima della data della rilevazione.

2. I cittadini residenti devono consegnare, o spedire per posta, all'ufficio consolare i suddetti moduli, debitamente compilati, in triplice copia, con riferimento alla data della rilevazione, entro quindici giorni dalla data stessa.

3. Il timbro dell'ufficio postale fa fede per le date di ricevimento e restituzione.

Art. 12.

1. Delle operazioni di revisione dei moduli è redatto processo verbale.

2. I lavori di revisione devono terminare entro centoventi giorni dalla data della rilevazione. Nel caso di dubbio sull'autenticità del mittente, l'ufficio circoscrizionale accantona i moduli e ne dà atto nel verbale.

3. La trasmissione dei moduli ai comuni e al Ministero dell'interno è fatta entro centottanta giorni dalla data della rilevazione.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
DE MICHELIS

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 18 della legge n. 470/1988 è il seguente:

«Art. 18. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, è emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione e per la tenuta degli schedari dei cittadini residenti all'estero».

— Il comma 1, lettera *a)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi.

NOTE AL REGOLAMENTO

Nota all'art. 1:

La legge n. 1228/1954 reca l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

Note all'art. 2:

— Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 470/1988 prevede che: «Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero».

— Il comma 5 dell'art. 1 della sopramenzionata legge n. 470/1988 stabilisce che: «La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 470/1988 è il seguente:

«Art. 2. — 1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni;

b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;

c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;

e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.

2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall interessato o comunque accertato».

Il testo degli articoli 51 e 52 del R.D. n. 1238/1939 (Ordinamento dello stato civile), richiamati nell articolo soprariportato, è il seguente:

«Art. 51. — Le regie autorità diplomatiche o consolari, a norma della legge consolare, devono trasmettere copia degli atti da loro ricevuti o a loro pervenuti al Ministero degli affari esteri, il quale ai fini della trascrizione trasmette a sua volta:

gli atti di nascita all'ufficio di stato civile del domicilio del padre del bambino, o della madre se il padre non è conosciuto;

gli atti di matrimonio all'ufficio di stato civile dei comuni dell'ultimo domicilio degli sposi;

gli atti di morte all'ufficio di stato civile del comune dell'ultimo domicilio del defunto.

In mancanza di domicilio nel Regno, o se questo non è noto, gli atti sono trasmessi per la trascrizione all'ufficio di stato civile di Roma.

Art. 52. — Le autorità, che ricevono dai commissari di marina o dai comandanti di navi mercantili ovvero dagli ufficiali designati a norma della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, gli atti di nascita o di morte da essi formati, devono trasmettere prontamente gli atti stessi, per la trascrizione, agli uffici di stato civile competenti ai sensi dell'articolo precedente».

Si trascrive il testo dell'intero art. 73 del D.P.R. n. 200/1967 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari), richiamato anch'esso nell'art. 2 della legge n. 470/1988 soprariportato:

«Art. 73 *(Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali)*. — L'autorità consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità nazionali, atti e denunce di atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonché qualunque altro atto o documento la cui trasmissione sia richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea, o da altre leggi dello Stato.

In mancanza di altro criterio di competenza, i suddetti atti o documenti sono trasmessi all'autorità competente del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, a quella di Roma».

Note all'art. 5:

— Per il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge n. 470/1988 si veda nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 7 della predetta legge n. 470/1988 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni ed a quelli di cui all'art. 1, comma 11, il rilascio dei seguenti certificati:

a) certificato di stato di famiglia;

b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile».

Il testo dei soprarichiamati articoli 29 e 31 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con D.P.R. n. 136/1958, è il seguente:

«Art. 29 *(Certificati anagrafici)*. — I certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia anagrafica vengono rilasciati dall'ufficiale di anagrafe a domanda dell'interessato.

Nel caso che il richiedente non sia il capo famiglia o altro componente della famiglia anagrafica, la richiesta deve essere accompagnata dall'esibizione della carta d'identità od altro idoneo documento di riconoscimento, i cui estremi devono essere trascritti negli atti dell'ufficio».

«Art. 31 *(Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche)*. — In caso di rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 160 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, ed all'art. 63 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383».

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 470/1988 si veda la nota all'art. 3.

— Il testo degli articoli 3 e 4 della medesima legge n. 470/1988 è il seguente:

«Art. 3. — 1. Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:

a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per sé o per persone sulle quali esercitano la potestà o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;

b) alle comunicazioni di stato civile;

c) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

Art. 4. — 1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;

b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

d) per irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni;

e) per perdita della cittadinanza;

f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune».

Il testo del secondo comma dell'art. 14 del regolamento approvato con D.P.R. n. 136/1958, soprarichiamato, è il seguente: «Nel caso di persona o di famiglia proveniente dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del comune nel quale essa intende stabilire la residenza, deve segnalare tale fatto all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica, affinché, in relazione all'accertamento, provveda alla formale cancellazione qualora non sia stata a suo tempo effettuata».

— Il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 200/1967 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari) è il seguente:

«Art. 67 *(Schedario dei cittadini).* — Presso ogni ufficio consolare è istituito e mantenuto uno schedario il più possibile aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali, dei cittadini residenti nella circoscrizione.

L'iscrizione nello schedario, di cui l'autorità consolare può rilasciare certificazione, non costituisce prova dello stato di cittadinanza.

Nello schedario è presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale».

— Per il testo dell'art. 6 della ripetuta legge n. 470/1988 si veda la nota all'art. 8.

Nota all'art. 7:

Per il testo dell'art. 6 della legge n. 470/1988 si veda la nota all'art. 8.

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 470/1988 è il seguente:

«Art. 6. — 1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.

2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.

3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.

4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.

5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti.

6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 [v. nelle note all'art. 6, *n.d.r.*]. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.

7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.

8. Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.

9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6».

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 11 della legge n. 470/1988 è il seguente:

«Art. 11. — 1. Tra il settantesimo ed il sessantesimo giorno precedente la data della rilevazione, il capo dell'ufficio consolare costituisce l'ufficio circoscrizionale di rilevazione.

2. L'ufficio è composto da non meno di cinque e non più di venti cittadini italiani residenti nella circoscrizione, fra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

3. I membri dell'ufficio sono scelti dal capo dell'ufficio consolare in una lista, comprendente un numero di cittadini italiani doppio rispetto a quello dei componenti l'ufficio, predisposta, ove esista, dal comitato dell'emigrazione italiana della circoscrizione.

4. Per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, spetta un compenso giornaliero, da determinarsi, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in misura corrispondente alle retribuzioni locali e alla retribuzione base giornaliera spettante, nel Paese in cui ha sede l'ufficio consolare, al personale assunto con contratto regolato dalla legge locale ed adibito a mansioni analoghe».

Nota all'art. 11:

Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 13 della legge n. 470/1988:

«1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.

2. L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze dello schedario di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 [v. nelle note all'art. 6, *n.d.r.*], e dei dati assunti ai sensi del comma 1, provvede ad inviare, per posta, agli interessati, i moduli di rilevazione, da compilarsi in triplice copia».

89G0399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Carpino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Carpino (Foggia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carpino (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Orazio Ciliberti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carpino (Foggia) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1989.

Ed invero, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la competente sezione del comitato regionale di controllo, con decisione n. 35148 del 13 luglio 1989 notificata nelle forme di rito, convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 24 e 26 luglio 1989, rispettivamente in prima e seconda seduta, affinché provvedesse al citato adempimento, con l'espressa diffida che, decorso infruttuosamente il termine ultimo del 26 luglio si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Atteso che il consiglio comunale di Carpino con deliberazione n. 45 del 24 luglio 1989 non approvava il bilancio di previsione per il 1989, l'organo regionale di controllo con provvedimento n. 37476 del 28 luglio 1989 nominava un commissario *ad acta* che in data 5 agosto 1989 approvava in via sostitutiva il documento contabile per l'esercizio finanziario 1989.

Il prefetto di Foggia ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839:

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carpino (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Orazio Ciliberti.

Roma, addì 1° settembre 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emiddio Sansone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Ed invero, la seduta consiliare del 26 giugno 1989 risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con verbale n. 131 del 13 luglio 1989, nominava un commissario *ad acta* che, con deliberazione n. 18/1C del 19 luglio successivo approvava, in via sostitutiva, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1989.

Il prefetto di Salerno ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emiddio Sansone.

Roma, addì 1° settembre 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4216

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1989, n. 324.

Differimento al 1° gennaio 1991 dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1988, n. 171, che ha sostituito gli articoli 482, 483 e 484 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1988, n. 171, che modifica gli articoli 482, 483 e 484 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Considerata l'esigenza di un'adeguata valutazione degli interventi procedurali e tecnici atti a consentire la gestione automatizzata del servizio dei pagamenti dei titoli, delle cedole e dei tagliandi del debito pubblico;

Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite nell'adunanza del 25 gennaio 1989;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1989;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1988, n. 171, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo degli articoli 482, 483 e 484 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituiti dall'art. 1 del D.P.R. n. 171/1988, è il seguente:

«Art. 482. — Le contabilità dei pagamenti del debito pubblico sono chiuse mensilmente.

I documenti comprovanti i pagamenti eseguiti sono descritti in appositi elenchi, distintamente per specie di titoli e categorie di debito, per competenza e per residui, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione generale del debito pubblico.

Gli elenchi sono trasmessi alla Direzione generale del debito pubblico nei modi e nei termini stabiliti dalla medesima direzione generale, ai fini dell'emissione della nota di imputazione, di cui al precedente art. 479.

I titoli pagati devono essere ordinati e conservati progressivamente per ciascun debito, in modo da consentire alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di inviare alla Direzione generale del debito pubblico i titoli oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorità, fino alla comunicazione da parte della Direzione generale del debito pubblico dell'avvenuta parificazione da parte della Corte dei conti, a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

Art. 483. — Sui titoli rimborsati, sui mandati, sui buoni interessi, sulle cedole, sui tagliandi e sulle formule di ricevuta pagati, il direttore provinciale del tesoro e il direttore della ragioneria provinciale dello Stato, o chi per essi, coll'assistenza del capo della sezione di tesoreria provinciale, o di chi per esso, accertano — secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale del debito pubblico, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato — il regolare annullamento dei titoli e degli altri valori compresi in contabilità e la regolarità dei pagamenti effettuati.

Art. 484. — L'esito delle operazioni di revisione viene comunicato alla Direzione generale del debito pubblico entro la fine del secondo mese successivo a quello della chiusura della contabilità.

La Direzione generale del debito pubblico attua i provvedimenti necessari ad assicurare il recupero delle somme indebitamente pagate ed a sanare le irregolarità accertate direttamente o emerse in sede della revisione di cui al precedente art. 483.

La parificazione delle contabilità da parte dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti viene eseguita a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428».

89G0400

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 1° settembre 1989.

Approvazione del regolamento concernente la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche a consorzi di ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283, nel testo modificato dalla legge 8 luglio 1986, n. 360;

Visto l'art. 18 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visti gli articoli 17 e seguenti della legge 21 maggio 1981, n. 240;

Visto l'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 1, 2, 5, 8, 17 e 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che il consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche ha deliberato, in data 28 gennaio 1988, il regolamento per la partecipazione dello stesso CNR a consorzi di ricerca;

Sentito il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, espresso nella seduta del 14 giugno 1988;

Considerato che il consiglio di presidenza del CNR ha deliberato, in data 6 giugno 1989 e nei sensi indicati dal C.I.P.E. nella seduta avanti ricordata, la modificazione del punto 3 dell'art. 6 dello schema regolamentare;

Considerato che nel testo regolamentare come sopra deliberato dal CNR sono ricomprese talune espressioni che potrebbero ingenerare dubbi interpretativi in sede di applicazione dell'atto e che è interesse precipuo dell'ente che il documento, avente valore normativo interno, possa essere di immediata ed inequivoca applicazione;

Ritenuto pertanto di apportare, in sede ministeriale, al testo regolamentare medesimo le modifiche esclusivamente tecniche necessarie al superamento di quanto appena esposto;

Decreta:

Art. 1.

È approvato — con le modifiche tecniche di cui alle premesse — l'unito regolamento concernente norme per la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche a consorzi di ricerca, deliberato dal consiglio di presidenza in data 28 gennaio 1988 e 6 giugno 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1989

Il Ministro: RUBERTI

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEL C.N.R. A CONSORZI DI RICERCA

Art. 1.

La partecipazione del CNR ai «Consorzi di ricerca» avviene per oggetti e finalità di ricerca che debbono in ogni caso essere in sintonia con i compiti istituzionali dello stesso ente.

Art. 2.

La partecipazione del CNR ai consorzi di ricerca è consentita nei casi ove non sia ritenuto opportuno l'intervento diretto mediante gli strumenti operativi tipici dell'ente e/o quando si renda necessaria, per fini di ricerca, la collaborazione con una pluralità di istituzioni pubbliche e/o private mediante la costituzione di un'organizzazione comune.

La partecipazione del CNR è, in ogni caso, limitata ai consorzi che non hanno — direttamente o indirettamente — fini di lucro. Tale partecipazione resta esclusa per i consorzi la cui attività è prevalentemente indirizzata alla produzione non sperimentale.

I consorzi realizzati con la partecipazione CNR non possono assumere obbligazioni per conto dei consorziati e neppure rappresentarli.

Art. 3.

La scelta della forma di consorzio è determinata sulla base delle caratteristiche dell'organizzazione comune da realizzare in relazione alle finalità della norma che ne prevede la costituzione.

La partecipazione ai consorzi costituiti in forma societaria è ammessa per la creazione di un'organizzazione diretta alla promozione e allo svolgimento di attività di ricerca con carattere continuativo, suscettibili di successivi sviluppi produttivi.

La partecipazione del CNR ai consorzi è in ogni caso minoritaria.

Art. 4.

La partecipazione del CNR ai consorzi deve riguardare fondamentalmente la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico; nondimeno l'ente può partecipare a consorzi che si prefiggano compiti rivolti al trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese, nonché a consorzi indirizzati a conseguire un'ottimale utilizzazione del sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica.

La partecipazione del CNR deve caratterizzarsi nel consorzio prevalentemente con apporto di prestazione di attività tecnico-scientifica.

Il CNR, per lo svolgimento di programmi connessi con la propria attività istituzionale, può avvalersi della struttura tecnico-scientifica dei consorzi di cui è partecipe, mediante affidamento di commesse di ricerca che risultino in conformità con l'oggetto consortile e convenienti rispetto alle offerte di altri possibili commissionari.

Art. 5.

La precisazione delle finalità da perseguire attraverso ciascun consorzio e la individuazione dei soggetti con i quali consorziarsi è effettuata dal CNR sulla base di uno studio di fattibilità.

Lo studio è volto a valutare la convenienza — sotto un profilo tecnico-scientifico — della partecipazione del CNR al consorzio, e ad accertare che i possibili partecipanti siano in possesso dei requisiti voluti dalla legge e a riscontrare che essi si presentino dotati di una adeguata solidità economico-finanziaria.

Detto studio può essere condotto di concerto — ove ritenuto opportuno dal CNR — con organismi rappresentativi del mondo industriale, nonché con organismi esponenziali delle altre realtà di ricerca esistenti nel Paese.

Art. 6.

Gli atti costitutivi e gli statuti dei consorzi cui partecipa il CNR devono prevedere, oltre la mancanza di fini di lucro e quanto stabilito dall'art. 2603 del codice civile:

1) la tipologia dei conferimenti e la loro valutazione. I conferimenti del CNR possono consistere in prestazioni di attività, di conoscenze e competenze scientifiche, nonché nell'apporto finanziario relativo al fondo consortile iniziale o al capitale sociale, con l'espressa esenzione da ogni ulteriore contribuzione;

2) l'istituzione di un comitato per indirizzare l'attività tecnico scientifica del consorzio. In tale organo consortile il CNR deve essere adeguatamente rappresentato, qualunque sia la quota della sua partecipazione al consorzio stesso;

3) la rappresentanza del CNR negli organi di amministrazione del consorzio. I rappresentanti del CNR sono nominati ex art. 2458 del codice civile. Dell'organo di controllo interno fanno parte due componenti effettivi nominati ex art. 2459 del codice civile, l'uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'altro dal Ministro del tesoro;

4) la possibilità di recesso del CNR:

a) per direttiva dell'autorità di vigilanza;

b) per sopravvenuta modificazione delle condizioni essenziali di partecipazione riferibili anche a modifiche statutarie ed alla adesione di nuovi consorziati;

c) per il mancato conseguimento delle agevolazioni finanziarie o delle commesse di ricerca, ove tale circostanza faccia venire meno per l'ente l'interesse alla sua partecipazione al consorzio;

5) il termine, che comunque non può essere superiore a sei mesi, entro il quale l'organismo consortile si riadegua alle condizioni normative che legittimano la partecipazione al consorzio del CNR per l'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo tali condizioni venissero temporaneamente a mancare;

6) l'obbligo a carico di ciascun consorziato di comunicare agli organi direttivi del consorzio le variazioni significative che avvengano all'interno della loro compagine;

7) nonché quanto previsto agli articoli 2, ultimo comma; 3, ultimo comma; 7 e 8, ultimo comma, del presente regolamento.

Art. 7.

Gli statuti e gli atti costitutivi del consorzio in nessun caso possono far carico al CNR di assumere personale dipendente dai consorzi ai quali l'ente partecipa, una volta che essi vengano a scadenza o comunque siano sciolti.

Art. 8.

Il CNR può, ai sensi dell'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70, comandare presso i consorzi cui partecipa proprio personale nei limiti del contingente massimo stabilito annualmente per ciascun consorzio e con salvaguardia dello svolgimento degli altri compiti istituzionali dell'ente. della

L'onere derivante dalla corresponsione delle retribuzioni al personale comandato è a carico del consorzio, se il comando viene disposto nell'interesse dello stesso, mentre resta a carico del CNR, qualora il comando venga effettuato nell'interesse del Consiglio.

Art. 9.

Sulle iniziative consortili debitamente istruite dagli uffici competenti del CNR si esprimono, in via consultiva, il Comitato nazionale di consulenza competente per materia e la commissione tecnico-giuridica e, in via deliberativa, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa.

Le deliberazioni definitive relative alla partecipazione a consorzi o a variazioni significative delle partecipazioni stesse, sono sottoposte all'autorità di vigilanza la quale, entro novanta giorni da quello di ricevimento delle deliberazioni stesse, fa conoscere all'ente le proprie determinazioni in proposito.

Il CNR non può aderire ai consorzi nè accedere a significative variazioni statutarie, neppure condizionatamente, prima dell'approvazione delle relative deliberazioni, a meno che il termine di cui al precedente comma non decorra infruttuosamente.

Art. 10.

I rappresentanti del CNR in seno agli organi dei consorzi cui il medesimo partecipa, oltre che in occasione delle deliberazioni dei bilanci consuntivi, devono riferire almeno semestralmente e tutte le volte che situazioni

particolari del consorzio lo rendano opportuno, al presidente del CNR il quale provvede ad informare gli organi direttivi dell'ente e ad impartire conseguentemente opportune e puntuali direttive d'azione.

Art. 11.

Nel bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario il CNR indica i settori di attività nei quali intende intervenire attraverso lo strumento consortile ed il personale che intende comandare presso i singoli consorzi.

Sull'attività svolta nell'ambito dei consorzi il CNR riferisce all'autorità vigilante in occasione della deliberazione del conto consuntivo, indicando analiticamente le ragioni che giustificano la prosecuzione della sua partecipazione ai singoli consorzi.

89A4203

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 settembre 1989.

Revisione delle tariffe postali delle stampe e delle stampe periodiche all'interno della Repubblica.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1988, con il quale sono state modificate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1989, n. 155, che stabilisce che la classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della teriffa ridotta prevista dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1989, n. 161, con il quale vengono sostituiti gli articoli 68 e 70 del regolamento di esecuzione dei libri primo e secondo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Sentita la commissione tecnica consultiva per l'editoria;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che, nell'approvare il progetto di adeguamento tariffario, ha invitato ad integrare il medesimo, in relazione all'art. 69, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, con la determinazione della prescritta soprattassa sugli inserti pubblicitari anche per la parte di peso che secondo la proposta esaminata dovrebbe essere esclusa dal computo;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe postali delle stampe nell'interno della Repubblica sono stabilite nella misura indicata nella annessa tabella *A*, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990 le tariffe postali delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale sono stabilite nella misura indicata nella annessa tabella *B*, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla stessa data le voci 1.8. e 1.10 della tabella 1 annessa al decreto ministeriale 13 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1988, sono sostituite dalle allegate tabelle *A* e *B*.

Roma, addì 16 settembre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1989
Registro n. 39 Poste, foglio n. 5

TABELLA *A*

1.8 Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 1.10:

fino a 20 g invii normalizzati (1)	L.	450
da oltre 20 g fino a 50 g	»	650
da oltre 50 g fino a 100 g	»	1.000
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.500
da oltre 250 g fino a 500 g	»	2.500
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	4.000
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	6.000

(1) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

1.10 Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1000 esemplari:

gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate, nonché giornali di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, riconosciuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito di parere della commissione tecnica consultiva per l'editoria:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . . L. 10

per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 5

Gli invii relativi ai propri programmi di abbonamento sono soggetti allo stesso trattamento tariffario del quotidiano.

gruppo 2°:

A - giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nel gruppo precedente, escano almeno una volta ogni sette giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . . » 56

per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 14

invii relativi ai propri programmi di abbonamento:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . . » 28

per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 14

B - giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi 1° e 2°/A, escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . . » 64

per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 16

invii relativi ai propri programmi di abbonamento:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g » 32

per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 16

gruppo 3 giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . . » 68

per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 17

invii relativi ai propri programmi di abbonamento:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . . » 34

per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 17

gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g » 140

per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 35

invii relativi ai propri programmi di abbonamento:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g » 70

per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 35

gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g » 110

per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 55

Per poter fuire della tariffa relativa alle stampe previste nel comma precedente, le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti o servizi propri o altrui venduti per posta, ma per proprio conto.

Per esigenze di servizio e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.

— Stampe propagandistiche delle case editrici o librarie per la vendita per corrispondenza di libri propri purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . . L. 70

per ogni 50 g o frazione in più. . . . . » 35

— Stampe periodiche previste dai primi quattro gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a parte — od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superfice totale del periodico o il 30% per ciascuna inserzione:

tariffe di cui alla voce 1.8 (stampe non periodiche).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alla altre previste indicazioni.

— Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi o dello stesso formato ma non impaginati:

a) per gli inserti di peso inferiore o uguale a quello del periodico:

la tariffa dovuta per il periodico maggiorata del dieci per cento calcolata sul peso dell'invio (periodico più inserto);

b) per gli inserti che, singolarmente o complessivamente, eccedono il peso del periodico, per ogni 50 g o frazione . . . . » 100

— Inserti pubblicitari non previsti nel precedente comma e che non devono superare il peso del periodico cui sono allegati:

per ciascuno oggetto: per ogni 50 g o frazione . . » 100

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

— Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 g fatta eccezione per i giornali quotidiani e i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto . . . . » 450

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA *B*

1.10 Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1000 esemplari:

gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate, nonché giornali di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, riconosciuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito di parere della commissione tecnica consultiva per l'editoria:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . . L 12

per ogni 50 g o frazione in più. . . . . » 6

Gli invii relativi ai propri programmi di abbonamento sono soggetti allo stesso trattamento tariffario del quotidiano.

gruppo 2°:

A — giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nel gruppo precedente, escano almeno una volta ogni sette giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . .	L.	70
per ogni 50 g o frazione in più.	»	18
invii relativi ai propri programmi di abbonamento:		
per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . .	»	35
per ogni 50 g o frazione in più.	»	18

B — giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi 1° e 2° A, escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . .	»	80
per ogni 50 g o frazione in più.	»	20
invii relativi ai propri programmi di abbonamento:		
per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . .	»	40
per ogni 50 g o frazione in più.	»	20

gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . .	»	88
per ogni 50 g o frazione in più.	»	22
invii relativi ai propri programmi di abbonamento:		
per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . .	»	44
per ogni 50 g o frazione in più.	»	22

gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . .	»	180
per ogni 50 g o frazione in più.	»	45
invii relativi ai propri programmi di abbonamento:		
per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . .	»	90
per ogni 50 g o frazione in più.	»	45

gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . .	»	126
per ogni 50 g o frazione in più.	»	63

Per poter fruire della tariffa relativa alle stampe previste nel comma precedente, le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti o servizi propri o altrui venduti per posta, ma per proprio conto.

Per esigenze di servizio e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.

— Stampe propagandistiche delle case editrici o librarie per la vendita per corrispondenza di libri propri purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . .	»	90
per ogni 50 g o frazione in più.	»	45

— Stampe periodiche previste dai primi quattro gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a parte — od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superfice totale del periodico o il 30% per ciascuna inserzione:

tariffe di cui alla voce 1.8 tabella *A* (stampe non periodiche).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alla altre previste indicazioni.

— Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi o dello stesso formato ma non impaginati:

a) per gli inserti di peso inferiore o uguale a quello del periodico: la tariffa dovuta per il periodico maggiorata del dieci per cento calcolata sul peso dell'invio (periodico più inserto);

b) per gli inserti che, singolarmente o complessivamente, eccedono il peso del periodico, per ogni 50 g o frazione	L.	100

Inserti pubblicitari non previsti nel precedente comma e che non devono superare il peso del periodico cui sono allegati:

per ciascuno oggetto: per ogni 50 g o frazione . .	»	100

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

— Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 g fatta eccezione per i giornali quotidiani e i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto	»	450

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

89A4237

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 settembre 1989.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIAEE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 14%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12 del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 26 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, addì 18 settembre 1989

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

89A4217

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1989), **coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1989, n. 288** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 1989), **recante: «Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i termini previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi i cui termini di presentazione sono già stati differiti, rispettivamente, al 20 dicembre 1989 dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 (*a*), e al 31 dicembre 1989 dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989 n 144 (*b*).

(*a*) L'art. 3 del D.L. n. 202/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile) differiva ulteriormente al 20 dicembre 1989 il termine del 31 ottobre 1988 previsto dall'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, già prorogato al 30 giugno 1989 dell'art. 10 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 9 del D.L. n. 70/1988, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani, soprarichiamato, è così formulato:

«Art. 9. — 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, [il quale approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, *n.d.r.*], delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici suddetti.

1-*bis*. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988».

Il testo dei primi quattro commi dell'art. 10 del D.L. n. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) è il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1978, n. 154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'art. 9 del citato D.L. n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, è prorogato al 30 giugno 1989.

3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del citato D.L. n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni dalle citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989.

4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa è stata effettuata».

(*b*) L'art. 22-*bis* del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) prorogava ulteriormente al 31 dicembre 1989 il termine del 31 ottobre 1988 previsto dall'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, già prorogato al 30 giugno 1989 dall'art. 10 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi.

Per il testo dell'art. 9 del D.L. n. 70/1988 e dei primi quattro commi dell'art. 10 del D.L. n. 511/1988 si veda la nota che precede.

Art. 2.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403 (*a*), in materia di aliquote di imposta sugli spettacoli, è prorogato al 31 dicembre 1989.

2. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 (*b*), in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per le imprese esercenti sale cinematografiche, è prorogato al 31 dicembre 1989.

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate in complessive lire 33.000 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200 (*c*), recante disposizioni in materia di accertamenti dei redditi dei fabbricati.

4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2, valutate in lire 3.500 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera *c)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163 (*d*), e conseguente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1989.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*a*) L'art. 1, comma 4-*quater*, del D.L. n. 326/1987 (Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria), aggiunto dalla legge di conversione, prevedeva che le aliquote dell'imposta sul spettacoli, dallo stesso articolo modificate, di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (il quale disciplina detta imposta), e l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto da applicarsi sui corrispettivi degli spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgessero, nei quali si tenessero o meno scommesse (fissata da medesimo articolo nella misura del 9 per cento), restassero in vigore fino al 30 giugno 1989.

Si trascrive il testo dei numeri 1), 2), 3) e 4) della tariffa allegata al predetto D.P.R. n. 641/1972, come modificati dal D.L. n. 326/1987:

«1. Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private: sui corrispettivi netti 8%.

2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano e meno scommesse: sui corrispettivi netti 4%.

3. Spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al successivo n. 4: esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; balli, lezioni di ballo collettive, veglioni e altri trattenimenti di ogni natura, ovunque si svolgano e da chiunque organizzati; corsi mascherati in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari: sui corrispettivi netti 8%.

4. Spettacoli teatrali di opere liriche, balletto prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti: aliquote proporzionali: sui corrispettivi netti 4%».

(*b*) L'art. 8, comma 1, del D.L. n. 534/1987 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico) differiva ulteriormente al 30 giugno 1989 il termine di due anni previsto dall'art. 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'art. 1, comma 1, del D.L. 12 luglio 1986, n. 346, convertito nella legge 4 agosto 1986, n. 493.

Il testo dell'art. 2 della legge n. 313/1984 (Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica) è il seguente:

«Art. 2. — Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito d'imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182».

(*c*) Il D.L. n. 200/1989, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1989). Il predetto decreto è stato sostituito dal D.L. 28 luglio 1989, n. 266 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1989).

(*d*) Trattasi del fondo di intervento presso la sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, istituito dall'art. 2 della legge n. 819/1971 (Interventi a favore del credito cinematografico) in sostituzione dei fondi istituiti presso la medesima sezione dall'art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897. L'art. 13, secondo comma, lettera *c)*, della legge n. 163/1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) prevede che il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche sia annualmente portato in aumento di detto fondo.

Art. 3.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64 (*a*), concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Pozzuoli è differito al 31 dicembre 1989.

2. Il termine previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 (*b*), concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli è prorogato al 31 dicembre 1989.

(*a*) Il D.L. n. 1/1987 reca: «Proroga di taluni termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti». L'art. 1, comma 2, di detto decreto proroga al 30 giugno 1987 il termine del 31 dicembre 1986 indicato all'art. 1-*bis*, comma 5, del D.L. 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Pozzuoli.

(*b*) La legge n. 48/1989 reca: «Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative». L'art. 21, comma 2, di detta legge proroga al 30 giugno 1989 il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 6 dell'art. 7 del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, il cui testo è il seguente: «6. L'amministrazione comunale di Pozzuoli deve approvare i piani di recupero edilizio entro e non oltre il 30 giugno 1987. Decorso inutilmente il termine, all'approvazione dei piani provvede, in qualità di commissario governativo, il provveditore regionale alle opere pubbliche della Campania entro il termine perentorio di trenta giorni dal suo insediamento».

Art. 4.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 (*a*), per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, è prorogato al 31 marzo 1990.

2. Nel testo unico di cui al comma 1 devono essere ricomprese, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474 (*b*), tutte le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1989.

(*a*) L'art. 21, comma 1, della legge n. 48/1989 (Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative) proroga al 30 giugno 1989 il termine di sei mesi indicato nell'art. 2 della legge n. 12/1988 il cui testo è riportato nella nota (*b*) che segue.

(*b*) Il testo dell'art. 2 della legge n. 12/1988 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime) è il seguente:

«Art. 2. — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un testo unico di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

2. Il testo di cui al comma 1 conterrà le disposizioni di leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 5.

1. I termini di decorrenza del 1° luglio 1989 di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (*a*), concernente disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali, sono differiti al 1° dicembre 1989, al fine di consentire alla CEE di esprimere le valutazioni in merito al decreto adottato in data *28 giugno 1989* dai Ministri dell'ambiente e dell'industria.

2. *È consentita fino al 1° dicembre 1989 la produzione di latte UHT a lunga conservazione, di latte sterilizzato a lunga conservazione, di latte pastorizzato e di latte fresco pastorizzato utilizzando contenitori recanti le denominazioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1989, n. 169* (*b*).

2-bis. *La decorrenza dell'obbligo di cui al comma 3 dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475* (*a*), *è differita per un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2-ter. *Il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475* (*a*), *può prevedere un rapporto proporzionale tra la dimensione del sacchetto di plastica e la dimensione delle indicazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 9-*sexies* (*a*).

2-quater. *Gli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475* (*a*), *per i sacchetti di plastica destinati ai negozi di regali, gioielli, profumi, calzature e abbigliamento, e che siano dotati di manico in corda o di manico applicato di plastica rigida, possono essere soddisfatti anche con l'apposizione di una indicazione che non sia comunque inferiore a 50 centimetri quadrati ripetuta su ambedue i lati del sacchetto.*

(*a*) Il testo dei commi 10 e 11 dell'art. 9-*quater* del D.L. n. 397/1988, aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«10. A partire dal 1° luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale riempibilità, secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 luglio 1985 [concernente gli imballaggi per liquidi alimentari, *n.d.r.*]. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori riempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro.

11. A partire dal 1° luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzo per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati».

Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 9-*sexies* del medesimo D.L. n. 397/1988, aggiunto dalla legge di conversione, è così formulato:

«2. Al fine di consentirne un uso ripetuto, dapprima come contenitore di merci e quindi come contenitori di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, a decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti di plastica utilizzati sul territorio nazionale non possono avere dimensioni inferiori a ventisette centimetri per cinquanta centimetri. Tali dimensioni possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. A decorrere dal 1° luglio 1989 [il termine è stato differito al 10 ottobre 1989 dal comma 2-*bis* del presente articolo, *n.d.r.*] i sacchetti di plastica utilizzati su tutto il territorio nazionale devono riservare un'intera facciata per:

a) un'indicazione che inviti i consumatori ad utilizzarli come contenitori di merci e quindi di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, e che inviti a non abbandonarli nell'ambiente:

b) l'indicazione del materiale utilizzato».

(*b*) La legge n. 169/1989 reca: «Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino».

Art. 5-*bis*.

1. *L'imposta istituita dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (a), è applicabile dal momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale con il quale il Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'ambiente, definisce le modalità applicative dell'imposta stessa. Le somme eventualmente corrisposte non sono ripetibili.*

(*a*) Il testo dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 397/1988 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali) è il seguente: «8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegrabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni, le modalità di applicazione dell'imposta e della sovraimposta».

Art. 5-*ter*.

1. *L'imposta che matura all'atto dell'immissione in consumo non è dovuta per la produzione di sacchetti di plastica non biodegradabili, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (a), intervenuta nel periodo 1° febbraio-20 marzo 1989.*

2. *Il produttore è comunque tenuto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al versamento, con le modalità vigenti ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle somme eventualmente riscosse, nel periodo di cui al comma 1, dal cessionario di sacchetti di plastica non biodegradabili, a titolo di rivalsa dell'imposta di fabbricazione. Su tali versamenti sono dovuti gli interessi di cui al decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388 (b).*

(*a*) Per il testo dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 397/1988 si veda la nota (*a*) all'art. 5-*bis*.

(*b*) Il D.L. n. 216/1978 reca: «Misure fiscali urgenti». Si trascrive il testo dei primi due commi del relativo art. 16:

«Per il ritardato pagamento delle imposte di fabbricazione nonché delle imposte erariali di consumo, escluse quelle sulle merci di importazione, si applica l'interesse di mora del dodici per cento annuo, commisurato all'importo dei tributi dovuti. L'interesse si computa a decorrere dalla data di cui doveva essere effettuato il pagamento secondo le leggi istitutive di ciascuna imposta ed è dovuto indipendentemente dall'applicazione di multe, ammende, pene penuniarie, sopratasse e indennità di mora.

La misura degli interessi di cui al primo comma si applica anche sulle somme da rimborsare o da restituire ai contribuenti e da questi versate o depositate in esecuzione delle disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo; in tali casi l'interesse si computa a decorrere dalla data in cui è stata prodotta l'istanza di rimborso o di restituzione».

Art. 6.

1. Il termine previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (*a*), è prorogato di trenta giorni.

2. Entro il termine perentorio del 31 luglio 1989 sono emanati i decreti di prima attuazione previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (*a*), nonché l'atto di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione e l'interpretazione del decreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (*b*).

3. In caso di inosservanza del termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede entro i successivi venti giorni.

(*a*) Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/1988 (Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto degli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) è il seguente:

«Art. 12. — 1. Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [termine prorogato al 1° luglio 1989 dal comma 1 del presente articolo, *n.d.r.*], corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri indicati nell'art. 13, comma 1 [si veda al riguardo la nota (*a*) all'articolo 6-*bis, n.d.r.*].

Il testo dell'art. 3, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 203/1988 è il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali ed aggiornati:

a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;

b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinamenti e dei combustibili;

c) i criteri per l'utilizzazione delle maggiori tecnologie disponibili;

d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto».

(*b*) Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«1. Fatte salve le attribuzione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente».

Art. 6-*bis*.

1. *I termini per la presentazione dei progetti di adeguamento delle emissioni previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,*

n. 203 (a), nonché il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica (a) sono regolati secondo le modalità indicate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1989 (b) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 171 del 24 luglio 1989:*

(*a*) Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/1988 si veda la nota *(a)* all'art. 6. Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 13 del medesimo decreto:

«1. La regione, tenuto conto, oltre che dello stato dell'ambiente atmosferico e dei piani di risamento anche delle caratteristiche tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della durata della vita residua degli impianti, delle qualità e quantita delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento.

2. L'autorità competente provvede sulla domanda nel termine di centoventi giorni dalla dati di ricevimento dalla medesima».

(*b*) Il D.P.C.M. 21 luglio 1989 reca: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali».

Art. 6-*ter*.

1. *Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12 (a), relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori comunali delle zone terremotate della Basilicata e della Campania è ulteriormente fissato al 30 giugno 1990, limitatamente, nei comuni disastrati e gravemente danneggiati, al sindaco o a suo delegato.*

2. *Il termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 (b), è fissato alla medesima data del 30 giugno 1990.*

3. *Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (c), è prorogato al 31 dicembre 1989.*

4. *Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (c), è prorogato al 31 dicembre 1989.*

(*a*) Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 474/1987 (Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime): «3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del presidente della comunità montana, dell'assessore delegato alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza è prorogato al 30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle comunità montane che ricomprendano comuni disastrati. È prorogato, altresì, alla stessa data il termine indicato nell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Nei comuni gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco o suo delegato, il predetto termine è prorogato alla medesima data. Resta fermo il trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private».

Si riporta il testo dell'art. 6, comma 6, del D.L. n. 8/19867 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità) soprarichiamato: «6. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non più di quattro assessori effettivi o supplenti, che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219».

Il fondo previsto nell'art. 3 della legge n. 219/1981, per far fronte agli oneri connessi alla ricostruzione e allo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata secondo la disciplina recata dalla legge stessa, è stato periodicamente integrato mediante stanziamenti disposti da varie leggi finanziarie successive al 1981.

(*b*) Per il testo dell'art. 6, comma 6, del D.L. n. 8/1987 si veda la nota che precede.

(*c*) Il testo degli articoli 12, comma 7, e 7 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presindenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 12. — *(Omissis)*.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

«Art. 7 *(Delega per il riordinamento dei Comitati di Ministri e dei Comitati interministeriali)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di Ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri;

2. I decreti delegati di cui al comma 1 somo emanati previo parere delle commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei Comitati».

Art. 6-*quater*.

1. *Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119 (a), recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, è prorogato di un anno.*

(*a*) Il testo del comma 2 dell'art. 2 del D.L. n. 10/1987 (Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari) è il seguente: «2. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive, che abbiano recapito sul suolo e siano stati autorizzati in base al presente decreto, devono in ogni caso essere adeguati ai limiti della tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, entro il 30 giugno 1988».

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

89A4219

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato riguardante il mancato adempimento degli obblighi imposti dall'art. 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, concernente le disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera, rag. Angelo Tosto, diffidato formalmente ad adempiere agli obblighi imposti dall'art. 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, concernente le disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, non ha ottemperato ai suddetti obblighi di legge.

Se ne dà notizia a norma dell'art. 14 della citata legge n. 441/1982.

89A4209

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1989, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 213, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Angela Pini, nata il 4 giugno 1986 a Tavernerio (Como) e deceduta il 4 dicembre 1985 a Como, a favore del Centro medico sociale - Istituto mutilatini guerra «Don Gnocchi», con testamento pubblico del 25 marzo 1985, pubblicato dal notaio Fernando Bellini di Como con il n. 41925/12016 di repertorio e registrato a Como il 30 gennaio 1986, n. 646, consistente nella somma

89A4210

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1989, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 224, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, è stata autorizzata ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità disposta dalla sig.na Angela Alquati, nata il 13 settembre 1901 a Milano e deceduta il 30 dicembre 1985 a San Donato Milanese (Milano), con testamento olografo del 25 giugno 1984, pubblicato dal notaio Adele Ricevuti di Milano il 4 aprile 1986 con il n. 52470 di repertorio e registrato a Milano il 17 aprile 1986 al n. 10165, consistente in titoli, saldi di c/c bancari, beni mobili ed un bene immobile sito nel comune di Novate Milanese (Milano), dell'ammontare complessivo di L. 39.700.585 al netto delle passività.

89A4212

Autorizzazione al Centro per la ricerca elettronica in Sicilia, in Monreale, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1989, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 222, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Centro per la ricerca elettronica in Sicilia (C.R.E.S.), in Monreale (Palermo), è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla Hewlett Packard S.p.a., a scopo di studio, istituzione e ricerca, con atto di donazione rogato dal notaio Antonio Tremoda di Milano il 2 luglio 1987 con n. 27016 di repertorio e registrato a Milano il 13 luglio 1987 al n. 15351, consistente in tre calcolatori Vectra del valore complessivo di L. 68.742.000.

89A4211

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare un legato, consistente nella quota di un terzo di un appartamento sito in Vimercate, via B. Cremagnani, 13/6, del periziato valore di L. 36.108.000, disposto dalla sig.ra Brioschi Angela, con testamento olografo pubblicato a rogito dott. Ludovico Barassi, notaio in Milano, n. 39590/11252 di repertorio.

89A4123

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 12 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4251

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100373/1.27.5. del 22 giugno 1989 l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della Soc. per il risanamento di Napoli S.p.a. la donazione consistente in un'apparecchiatura M.I.P. per un valore di L. 400.000.000 da destinare al laboratorio di emodinamica dell'istituto di medicina interna di cardiologia e chirurgia cardiovascolare della seconda facoltà di medicina e chirurgia.

89A4178

Autorizzazione all'Università di Chieti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Chieti n. 879/I del 2 agosto 1989 l'Università degli studi di Chieti «G. D'Annunzio» è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Istituto S. Paolo di Torino la donazione consistente in un contributo per un valore di L. 25.000.000 da destinare alla ristrutturazione e all'allestimento di un'aula della facoltà di giurisprudenza da dedicare alla memoria dello scomparso prof. Guido Balzarini.

89A4179

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 1972, n. 248), propone la modifica per intero del disciplinare di produzione, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» è riservata ai vini rossi o rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Cannonau di Sardegna» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Cannonau. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10%, le uve provenienti dai vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati nella regione sarda.

In tale compito possono altresì concorrere nella misura massima del 5% da sole o congiuntamente, le uve dei seguenti vitigni a bacca bianca: Vernaccia Sarda, Arvesiniadu, Malvasia, Vermentino.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della Sardegna.

La sottodenominazione geografica tradizionale «Oliena» o «Nepente di Oliena» è riservata al «Cannonau di Sardegna» regolato nel presente disciplinare quando le uve provengono dai vigneti ubicati nell'intero territorio comunale di Oliena ed in parte di quello di Orgosolo (Nuoro).

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'estremo sud della zona e cioè dal punto di incrocio dei confini comunale di Oliena, Orgosolo e Dorgali presso le sorgenti dell'Ozzastru, la linea di delimitazione segue verso ovest il confine comunale di Oliena fino alla località Settile Osporrai dove incrocia, in prossimità della quota 953, un affluente di riu Tortu, discende lungo tale affluente prima e poi lungo il riu Tortu fino alla confluenza di questo con il R. Sorasi. Prosegue, verso sud, lungo il R. Sorasi e quindi, a quota 475 risale l'affluente di sinistra fino a raggiungere, a quota 474, la strada che costeggia il corso di acqua. Da quota 474, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue la strada che costeggia il R. Sorasi fino ad incrociare quella tra Orgosolo e Oliena, prosegue per la medesima in direzione di Oliena e, superato il km 17, segue il fosso che si dirige verso la quota 629, raggiunge la linea altimetrica di 550 metri, la segue verso nord per circa 500 metri, quindi piega verso est, fino a ricongiungersi con la strada per Oliena in prossimità del ponte S. Archimissa; segue tale strada verso Oliena fino ad incrociare il confine comunale che segue in direzione nord-ovest fino al corso d'acqua Virdarosa; prosegue, verso ovest, lungo il medesimo e raggiunge la località Rovine di Santa Maria, da dove prende il sentiero per la località Rovine di San Paolo e passando per Furtana Mala, piega verso sud per 400 metri per ritornare poi verso ovest attraversando la località Temulaspru; raggiunge così la strada che porta al ponte Baddu e Carru e quindi in linea retta verso ovest incrocia al km 13 la strada per Nuoro. Prosegue per detta strada, verso nord e al km 7,550 circa, incrocia il confine comunale di Oliena, che segue prima verso nord, poi verso est e quindi verso sud fino a ritornare al punto di incrocio dei tre confini comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali.

La sottodenominazione geografica tradizionale «Capo Ferrato» è riservata al «Cannonau di Sardegna» proveniente da uve prodotte e vinificate nei territori comunali di Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius (Cagliari).

La sottodenominazione geografica tradizionale «Jerzu» è riservata al Cannonau di Sardegna proveniente da uve prodotte e vinificate nei territori comunali di Jerzu e di Cardedu, limitatamente, per questi ultimi, a quelli posti ad est della strada nazionale 125 Orientale sarda.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Cannonau di Sardegna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da escludersi i terreni non idonei.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. È vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 132 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 110 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% in prodotto finito.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del vino «Cannonau di Sardegna» debbono avvenire nel territorio di cui all'art. 3.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È vietato aumentare la gradazione alcoolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Le uve devono assicurare al vino un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 12° vol. %.

Il «Cannonau di Sardegna» ottenuto da uve che assicurino un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 12,5° vol. % può essere designato in etichetta con la menzione «Superiore». Il «Cannonau di Sardegna» non può essere ammesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia.

Il «Cannonau di Sardegna» avente le caratteristiche del tipo «Superiore» immesso al consumo dopo due anni di invecchiamento obbligatorio a decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia, di cui almeno sei mesi in botti di rovere o castagno, può portare la menzione «Riserva».

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio del «Cannonau di Sardegna» designato con una delle sottodenominazioni previste dal presente disciplinare: Oliena, Capoferrato e Jerzu debbono essere effettuate nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui al precendente art. 3.

Art. 6.

Il vino «Cannonau di Sardegna», destinato come tale al consumo diretto, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,00°;
contenuto massimo in zuccheri: 4 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,5% (per mille);
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Il tipo rosato del «Cannonau di Sardegna» all'atto della immissione al consumo presenta colore rosa brillante, identiche caratteristiche del tipo rosso per ciò che concerne tutti gli altri parametri ad eccezione dell'estratto secco netto minimo 19 per mille.

Art. 7.

Il «Cannonau di Sardegna superiore» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

tipologia «secco»: titolo alcoolometrico volumico effettivo minimo 13° ed un contenuto massimo di zuccheri pari a 10 grammi/litro;

tipologia «amabile»; titolo alcoolometrico volumico effettivo minimo 12° ed un contenuto di zuccheri superiore a 10 grammi/litro e fino ad un massimo di 25 grammi/litro;

tipologia «dolce»; titolo alcoolometrico volumico effettivo minimo 11° ed un contenuto di zuccheri minimo di 40 grammi/litro.

Ferme restando le altre caratteristiche al consumo uguali alla tipologia rosso di cui al precedente art. 6.

La tipologia riserva del «Cannonau di Sardegna» può avere solo le caratteristiche del secco.

La denominazione «Cannonau di Sardegna» può anche essere utilizzata per designare i vini liquorosi ottenuti da uve rispondenti alle condizioni previste per la produzione delle tipologie «Superiore» o «Riserva» usando nella preparazione soltanto l'aggiunta di alcool di origine viticola al mosto od al vino naturale di base. La resa massima delle uve in vino è tuttavia fissata nel 70% tenuto conto dell'aggiunta di alcool.

Il «Cannonau di Sardegna» liquoroso può essere preparato nei tipi «secco» e «dolce naturale» con le seguenti caratteristiche al consumo, oltre a quelle altre stabilite per il «Cannonau di Sardegna» in genere:

«secco»: gradazione alcoolica minima 18° svolti; zuccheri non superiore a 10 grammi per litro; acidità totale minima 3,5 per mille;

«dolce naturale»; gradazione alcoolica minima 16° svolti; zuccheri 50 grammi per litro; acidità totale minima 3,5 per mille.

Il «Cannonau di Sardegna» liquoroso non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° dicembre successivo a quello della vendemmia e deve aver superato almeno 6 mesi di invecchiamento in botte.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati. È altresì consentita l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Cannonau di Sardegna» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile; tale indicazione è sempre obbligatoria per le tipologie «Riserva», «Superiore» e «Liquoroso» e, per le sottodenominazioni «Oliena» o «Nepentedi Oliena», «Capoferrato» e «Jerzu».

Le menzioni «Riserva», «Superiore» e «Liquoroso» debbono figurare immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata».

Il riferimento al contenuto in zuccheri per la tipologia «Superiore» dovrà essere fatto utilizzando una delle seguenti indicazioni: «Superiore naturalmente secco», «Superiore naturalmente amabile», «Superiore naturalmente dolce» e, per il tipo liquoroso utilizzando la locuzione «Secco» oppure «Dolce naturale».

I caratteri utilizzati debbono essere tutti della stessa forma grafica e non possono superare in dimensioni i caratteri utilizzati per l'indicazione della denominazione di origine.

I contenitori di capacità compresa tra 0,5 e 5 litri utilizzati per il confezionamento delle D.O.C. «Cannonau di Sardegna» debbono essere di vetro. Sono vietate le chiusure con tappo a corona o tappo a strappo.

89A4176

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di micce detonanti

Con decreto ministeriale n. 559/C.10791-XV-J del 24 agosto 1989 le micce detonanti alla pentrite denominate:

Seicord 3 rivestimento protettivo color verde tenue;
Seicord 24 rivestimento protettivo color blu;
Seicord 30 rivestimento protettivo color verde,

fabbricate in Italia dalla società SEI - Società esplosivi industriali di Ghedi (Brescia), sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificate nella seconda categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

89A4213

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 19 settembre 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.375
Benzina super senza piombo	»	1.400
Benzina normale	»	1.325
Benzina agricola	»	280
Benzina pesca e piccola marina	»	1.277
Gasolio autotrazione	»	805
Gasolio agricoltura	»	300
Petrolio agricoltura	»	289
Gasolio pesca e piccola marina	»	275
Petrolio pesca e piccola marina	»	265

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	761	764	767	770	773
Petrolio (*)	»	659	662	665	668	671
Olio comb.le fluido	L./kg	421	424	427	430	433

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A4289

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Madice

Con deliberazione n. 9333 di data 11 agosto 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 950/1 in comune catastale di Madice, dal demanio al patrimonio provinciale.

89A4194

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1 gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*

(c. m. 411100892230) L. 1.000